



ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto **ANDREA TREU** nato a **VICENZA** prov. **VI** il **19/04/1957** e residente in **VIA GIOBERTI N.45** nel Comune di **VICENZA** prov. **VI** CAP **36100**, tel. **0444/341239** fax **0444/341239**, email **andreatreu@ripaengineering.it** in qualità di **Professionista Incaricato** della necessità di valutazione di incidenza del progetto denominato **Impianto di recupero rifiuti inerti della Ditta Peruffo srl in via dell'Artigianato 25 in Comune di Brogliano (VI)**.

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° **1400** del **29 agosto 2017** al punto 23 ai punti **ai sensi dell'art.6 (3) della Direttiva 92/43/CE in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura 2000.**

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

**RELAZIONE ALLEGATA alla DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Creazzo, 7 maggio 2018

IL DICHIARANTE

ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017


Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Creazzo, 7 maggio 2018

IL DICHIARANTE



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati -con modalità cartacee e informatizzate -per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è:, con sede in

*....., Via
..... n., CAP*

Responsabile del trattamento è:, con sede in

*....., Via
..... n., CAP*

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Creazzo, 7 maggio 2018

IL DICHIARANTE





COMUNE DI BROGLIANO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI INERTI

sito in via dell'Artigianato n.25/2 - Brogliano

Progetto Preliminare

TITOLO ELABORATO:

**RELAZIONE ALLEGATA ALLA
DICHIARAZIONE DI NON AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VINCA**

ELABORATO N°:

D

COMMITTENTE:

Peruffo Srl

Via Dell'Artigianato n. 25/2 - 36070 - Brogliano (VI)

SCALA:

DATA:

Giugno 2018

GRUPPO DI LAVORO:

RiPA Engineering s.r.l.

piazza del Comune, 14
36051 CREAZZO (VI)
tel. 0444/341239 - fax 0444/340932
email: ripaeng@tin.it

Dott. Andrea Treu



Dr. Michele VINCENZI



**RELAZIONE ALLEGATA ALLA
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

INDICE

1. PREMESSA	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	8
3.1. Localizzazione	8
3.1. Descrizione dell'attività.....	10
4. INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	11
4.1. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale	11
4.2. Piano degli Interventi del Comune di Brogliano	19
4.3. Piano di Classificazione Acustica	23
5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE.....	26
6. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000.....	29
7. CONCLUSIONI.....	34

1. PREMESSA

La ditta **PERUFFO srl** con sede a Brogliano (VI), in Via dell'Artigianato n. 25/int.2 attualmente risulta iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.

La Ditta intende modificare la propria attività passando dalla procedura semplificata a quella ordinaria; per tale motivo è stata predisposto il presente documento che rappresenta la relazione di accompagnamento alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Valutazione d'Incidenza Ambientale è stata introdotta dalla Direttiva Europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti facenti parte della rete Natura 2000, rete che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità in base alla sottoscrizione della Convenzione internazionale di Rio de Janeiro.

Era stata preceduta da un'altra importante direttiva, la 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Sono seguite poi la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

A livello nazionale, in ordina cronologico inverso, si hanno:

- D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 (pdf - 174 kb) - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011.
- D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 33 kb) - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione(ZSC). G.U., serie generale, n. 155 del6 luglio 2005.
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (pdf - 55 kb) - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2003.
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (pdf - 70 kb) - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002.
- D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 108 kb) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale, n. 224 del 24 settembre 2002.
- D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 380 kb) - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 74 kb) - Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati).
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (pdf - 48 kb) - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché

della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie generale, n.248 del 23 ottobre 1997.

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 (pdf - 88kb) - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.

A livello regionale, si parte dalla D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: *Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo*, per arrivare alla recente D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017- *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*

La DGR n. 1400/2017 comprende i seguenti allegati:

Allegato A - Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee;

Allegato B -Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

Allegato C - Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee;

Allegato D - Elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394"

Allegato E - Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza;

Allegato F - Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale;

Allegato G - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In particolare, nell'Allegato A il punto 2.2 riporta:

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;*
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:*

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 - Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;

18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;
Allegato E e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

3.1. Localizzazione

La ditta PERUFFO SRL, con sede legale ed operativa in Via dell'Artigianato n. 25/int.2 a Brogliano (VI), svolge attività di recupero di rifiuti inerti in regime semplificato.

L'area, situata sulla sinistra orografica del Torrente Agno, è all'interno di una zona classificata nel P.I. comunale come zona artigianale industriale di completamento.

Figura 1: Corografia.





Figura 2: Foto aerea.



Figura 3: Ubicazione dell'impianto su CTR.



3.1. Descrizione dell'attività

L'attività recupero che verrà eseguita, del tutto analoga a quella attuale, prevede che i rifiuti conferiti vengano preventivamente messi in riserva in cumuli, dove saranno oggetto di una eventuale operazione di selezione (manuale e/o meccanica) per estrarre frazioni estranee presenti all'interno della massa dei rifiuti.

Successivamente i rifiuti verranno avviati all'attività di recupero vera e propria che prevede che i rifiuti vengano sottoposti alle seguenti fasi: macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

Una volta macinato il materiale verrà scaricato tramite un nastro trasportatore nell'apposita zona di stoccaggio in attesa delle necessarie analisi e certificazioni.

Il materiale ottenuto dall'attività di recupero verrà quindi sottoposto:

- a test di cessione conformemente a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.M. 05/2/1998 e s.m.i. e con le cadenze previste dall'art.9 comma 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
- a verifica di conformità della materia prima secondaria prodotta all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Le M.P.S. ottenute verranno stoccate nei cumuli descritti al successivo punto 5 pronte per essere vendute od utilizzate dalla ditta stessa nei propri cantieri.

La potenzialità massima dell'impianto di recupero, determinata in base alla potenzialità massima dell'impianto di trattamento (frantumatore a mascelle), e dal volume degli stoccaggi previsti, è risultata pari a:

- potenzialità massima giornaliera di trattamento è pari a **75 t/giorno**.
- potenzialità massima annua di trattamento è pari a **18.000 t/anno**.

4. INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

4.1. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

Il Comune di Brogliano ha adottato il Piano di Assetto del Territorio che è stato approvato con la Conferenza dei Servizi del 29 settembre 2011 e ratificato con D.G.R. n°1783 del 8 novembre 2011.

Il PAT è lo strumento di pianificazione che delinea in modo coordinato le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio intercomunale, individuando specifiche vocazioni e vincoli, in conformità alla pianificazione territoriale di livello superiore e tenuto conto delle caratteristiche del territorio e delle esigenze della comunità locale.


Di seguito viene svolta l'analisi della cartografia del PAT.

Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (*Elaborato aggiornato alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 29.09.2011*)

Nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale l'area in esame:

- a. Rientra, essendo in Zona 3, in vincolo sismico. L'art. 4 delle NTA per il contenuto del vincolo sismico rimanda alle specifiche normative di riferimento e alle norme di pianificazione territoriale sovraordinata e precisamente al O.P.C.M. 3274/2003 e D.G.R.V. n. 71 del 21.01.2008, O.P.C.M. n. 3519/2006 3 D.G.R. n. 67/2003.**
- b. Rientra in Vincolo Paesaggistico per la presenza del torrente Agno. L'art 4 delle NTA rimanda al D.Lgs n. 42/2004 – corsi d'acqua, art. 142, comma 1, lett. c),**

Figura 4: Figura 1- Estratto della Tav.1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale




<p>VINCOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> Confine comunale Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 (art. 10) Vincolo idrogeologico - forestale R.D.3267/1923 Vincolo Storico D.P.C.M. n.3274/2001 - zona 3 Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Aree di notevole interesse pubblico Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - corsi d'acqua Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - zone boscate Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. 	<p>ALTRI ELEMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Centri storici di Atene Regionale Corsi d'acqua temporanei Fasce di rispetto Cimitero Fasce di rispetto Pozzi per uso idropotabile Fasce di rispetto Concessione mineraria Viabilità principale Fasce di rispetto Elettricità Fasce di rispetto Tracciato Superstrada Pedemontana Veneta Fasce di rispetto Limite Centri Abitati Metanodotto Fasce di rispetto
--	--

Tavola 2– Carta delle Invarianti

Nella Carta delle Invarianti l'area in esame non ricade in aree considerate invarianti di natura storico-monumentale, paesaggistica, ambientale o geologica.

Figura 5: Figura 2- Estratto della Tavola 2 - Carta delle Invarianti



LEGENDA		N.T.A.
	Confine comunale	
INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA - AMBIENTALE		Art.7
	Monte Breganzà e Pietre di San Martino	
	Ambiti collinari con sistemazioni agrarie di interesse paesaggistico	
	Ambito di pianura	
	Terrazzamenti	
INVARIANTI DI NATURA STORICO - MONUMENTALE		Art.8
	Ville Venete	
	Edifici di culto	
	Sito di interesse archeologico	
	Colle del Castello di Brogliano-Quaranta	
AREE DI TUTELA AMBIENTALE		Art.9
	Boschi e fasce boscate	
	Siepi e filari alberati	
	Grandi alberi	

Tavola 3 – Carta delle Fragilità (*Elaborato aggiornato alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 29.09.2011*)

Nella Carta delle Fragilità l'area in esame ricade quasi interamente "area idonea a condizione" (colore giallo nella tavola). Una minima parte ricade in "area non idonea" (colore rosa). Per le quali aree l'art. 5 delle NTA ("Compatibilità geologica") prevede:

1. **Aree idonee a condizione:** *comprende sia aree pianeggianti sia a moderata acclività in cui le condizioni morfologiche nonché le caratteristiche stratigrafiche, litologiche e di permeabilità dei terreni sono tali da richiedere studi adeguati con grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste. All'interno di esse non esiste un elemento predominante di criticità ambientale da evidenziare, e quindi perimetrare, ma derivano da una valutazione incrociata degli aspetti riportati nelle cartografie del quadro conoscitivo: Carta Geo litologica, Carta Geomorfologica e Carta Idrogeologica.*

Rientrano in questa classe:

- le frane non attive;
- le aree con presenza di fenomeni d'instabilità nei terreni di copertura, prevalentemente superficiali ma diffusi ed estesi (creep);
- i versanti a pendenza medio-elevata;
- i terreni con caratteristiche geotecniche o il substrato con caratteristiche geo meccaniche nell'insieme scadenti o molto variabili.

Alcune zone dell' "Area a condizione" rientrano in una o più "Aree soggette a dissesto idrogeologico" in cui una serie di perimetrazioni evidenziano quegli elementi di criticità prevalenti che dovranno essere analizzati mediante approfondimenti d'indagine in sede di attuazione del P.A.T.

2. **Aree non idonee:** *rientrano in questa classe porzioni limitate di territorio caratterizzate da un elevato grado di criticità tale da vietare ogni trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti un aumento del carico insediativo. Le aree non idonee sono localizzate sul versante in corrispondenza di:*

- frane attive;
- scarpate e pareti rocciose di altezza significativa ed elevata pendenza soggette a diffusi ed estesi fenomeni di erosione;
- testate e fianchi delle incisioni vallive soggette a fenomeni erosivi lungo le sponde;
- aree che sono state oggetto di interventi significativi di riporto di terreno.


Per la realizzazioni di costruzioni dovranno essere rispettare le prescrizioni di seguito riportate, in rapporto alle categorie dei terreni indicate. Il P.I., sulla base di indagini geologiche – idrauliche di maggior dettaglio, potrà precisare gli ambiti individuati nella tav. n. 3 dettagliando la relativa disciplina.

L'art. 5 enuncia anche le prescrizioni e i vincoli da rispettare all'interno delle diverse aree. Ad esempio:

1. *Nelle "Aree idonee a condizione" ogni intervento urbanistico ed edilizio dovrà essere correlato da studi e indagini geologiche basate sull'osservanza delle norme vigenti in materia ed estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste, con rilievi di superficie, verifiche di stabilità, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche ecc. adeguate. Tutto ciò al fine di garantire la corretta realizzazione degli interventi e le necessarie condizioni di idoneità, cioè di massima sicurezza, per le persone, le strutture e le infrastrutture.*
2. *Gli interventi che ricadono all'interno di uno dei perimetri di "Aree soggette a dissesto idrogeologico" dovranno in aggiunta contenere gli approfondimenti d'indagine previsti per ogni perimetrazione. Nel caso di interventi urbanistici o progettuali che ricadono all'interno di più perimetri di "Aree soggette a dissesto idrogeologico" questi dovranno recepire tutte le prescrizioni previste per ogni singolo perimetro*
3. *Nelle "Aree non idonee" sono vietati interventi di nuova edificazione. Per gli edifici e le opere, sia pubblici che privati, ricadenti all'interno di tali aree, ove consentiti dalle norme vigenti, sono invece ammessi:*
 - *interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;*
 - *interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc.);*
 - *interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o reti tecnologiche;*
 - *opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;*
 - *interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale e l'edificabilità di annessi rustici.*

Tutti gli interventi di progettazione dovranno essere correlati da studi ed indagini geologiche basate sull'osservanza delle norme vigenti in materia estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all'importanza delle opere previste, con rilievi di superficie, verifiche di stabilità, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche ecc... adeguate che affrontino in maniera approfondita ogni l'elemento di fragilità evidenziato nelle cartografie d'analisi. Dovranno inoltre essere indicate le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera senza comportare un aumento del grado di criticità dell'area.

In relazione alla classificazione in area non idonea di una piccola parte dell'area considerata, si precisa che il progetto non prevede nuove edificazioni, in quanto il progetto riguarda esclusivamente l'avvio di una nuova attività di recupero non prevista dalle procedure semplificate.

Figura 6: Figura 3- Estratto della Tavola 3 - Carta delle Fragilità.**Tavola 4** – Carta della Trasformabilità

Nella Carta della Trasformabilità l'area in esame appartiene all' area di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva.

L'art. 11 delle NTA prevede per gli ambiti interessati dalla presenza di attività, artigianali, industriali e commerciali:

- a. *il consolidamento e la riqualificazione attraverso l'adeguamento della accessibilità e delle aree a servizi;*
- b. *il miglioramento della qualità architettonica ed edilizia dei fabbricati esistenti*

c. *la realizzazione di barriere vegetali di protezione .*

Inoltre sempre all'interno dell'art. 11 delle NTA vengono enunciate le direttive per il Piano degli Interventi quali:

- d. *La predisposizione, sulla base di analisi del contesto insediativo e delle aree libere esistenti, di un progetto di dettaglio per la riqualificazione delle aree produttive finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, compresa la individuazione di eventuali comparti soggetti a P.U.A.*
- e. *La definizione per ciascun ambito delle funzioni, attività, servizi ammissibili nonché le eventuali forme di incentivazione alla riconversione d'uso di attività esistenti.*
- f. *La definizione di criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili.*
- g. *L'individuazione di azioni dirette alla valorizzazione del fiume Agno quale elemento con valenza ambientale e paesaggistica. Ciò sarà possibile con la predisposizione di fasce boscate nelle aree di pertinenza del corso d'acqua capaci di migliorare le prestazioni faunistiche dell'ecosistema ripariale e fluviale, la percezione paesaggistica e identitaria dei luoghi, e di mitigare gli impatti della zona produttiva. In relazione alla necessità di mitigare gli impatti paesaggistici dell'area produttiva verso la collina, il P.I. dovrà favorire l'adozione delle coperture verdi nei casi di nuova costruzione, ampliamento o riqualificazione degli edifici produttivi esistenti.*
- h. *La conferma o modifica degli indici e dei parametri edilizi del P.R.G. vigente nel qual caso potranno essere definite specifiche misure perequative in conformità ai criteri di cui al successivo art. 27.*
- i. *L'individuazione degli ambiti ove operare con programmi complessi o applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone i relativi contenuti.*
- j. *La previsione di limitate variazioni della definizione d'ambito, conseguenti a livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS.*

L'ultima sezione dell'art.11 è dedicata alle prescrizioni e ai vincoli. In particolare si enuncia che:

- a. *È escluso l'insediamento e/o l'ampliamento delle attività ricomprese nell'apposito elenco redatto dal Consiglio Comunale per le quali sono ammessi esclusivamente interventi di adeguamento igienico – sanitario e/o funzionali (realizzazione/ampliamento uffici, mostra, magazzino...) che non comportino incremento dell'attività produttiva.*

Fino all'approvazione del primo Piano degli Interventi il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente relative alle zone produttive e per servizi.

Figura 7: Figura 4- Estratto della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità.




4.2. Piano degli Interventi del Comune di Brogliano

L'area ove la ditta *PERUFFO SRL* svolge la propria attività è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Brogliano come zona artigianale ed industriale di completamento soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e parzialmente interessata da fascia di rispetto idraulica e SNAM.

Di seguito si riporta un estratto della tavola “Zone significative (Tavola D) – Brogliano Nord”.

Figura 8: Figura 5- Estratto del Piano degli Interventi





Tali zone sono normate dall'art. 19 delle Norme Tecniche Operative che si riporta di seguito.

Art. 19 - Z.T.O. di tipo D1: artigianale industriale di completamento

1. Comprende porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale. Oltre agli insediamenti di tipo produttivo possono essere ammesse attività commerciali all'ingrosso, della grande distribuzione o ad esse assimilabili.

All'interno delle Z.T.O. "D1" il P.I. si attua mediante interventi edilizi diretti nel rispetto dei seguenti indici:

- rapporto di copertura fondiario massimo: 60% del lotto;
- altezza massima del fabbricato: $h = 10,50$ ml fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta;
- distacco tra edifici: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 m, riducibili a 5 m nel caso in cui gli edifici facciano parte della stessa unità produttiva;
- distacco dai confini: minimo 5 m o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto;
- distanza minima dal ciglio stradale: 10 m fatta salva la possibilità del Responsabile del Servizio, sentita la C.E.C., di far rispettare particolari allineamenti esistenti. In corrispondenza dell'accesso carraio all'opificio, l'eventuale recinzione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 5 m. Dalla strada di penetrazione dovrà essere rispettato un distacco di almeno 8 m di cui 5 m destinati a verde.

2. E' consentita l'edificazione da destinare ad abitazione del proprietario o del custode, di un volume residenziale massimo di 500 mc per il proprietario e/o custode, per ciascuna unità produttiva o commerciale che raggiunga una superficie lorda di pavimento di almeno 200 mq nel rispetto degli indici di P.I.

3. La tipologia edilizia deve rapportarsi armonicamente con l'intorno, per materiali e per dimensioni, in modo tale da rispettare il paesaggio e l'ambiente circostanti. Il Responsabile del Servizio sentita la Commissione Edilizia e il Responsabile SIP dell'U.L.S.S., può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori o altro, possano arrecare danno o molestia alle circostanti zone residenziali, turistiche o a destinazione pubblica.

3/bis. All'interno delle zone "D1" non è ammesso l'insediamento delle seguenti lavorazioni:

- Galvaniche e di elettrodeposizione;
- Conciarie: lavorazione e deposito di pelli dalla preconcia - concia alla verniciatura
- rifinitone comprese le fasi intermedie;
- Chimiche di base e di trasformazione e deposito delle relative materie prime;
- Deposito gas tossici;
- Demolizione autoveicoli e recupero materiali;
- Mangimifici;
- Allevamenti, macelli;
- Attività nucleari;

3/ter. All'interno delle zone "D1" n°2 e "D1" n°3 oltre alle lavorazioni di cui al comma 3bis del presente articolo, non è ammesso l'insediamento delle seguenti:

- Cromatura, zincatura, sbavatura;
- Cementi, terre, marmi e macinatura minerali;
- Carpenteria meccanica pesante.

3/quarter. Le limitazioni elencate ai precedenti commi 3/bis e 3/ter vanno applicate solamente alle lavorazioni di nuovo insediamento dalla data di adozione della presente variante al Piano degli Interventi. Le aziende esistenti possono ampliare o introdurre nel proprio ciclo produttivo le lavorazioni sopra elencate, solo a seguito di una complessiva ristrutturazione del ciclo produttivo certificato da apposito bilancio ambientale che certifichi la riduzione dell'impatto dell'azienda sul territorio (cd. Impronta ecologica).

4. Per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o cambio di destinazione d'uso di tipo produttivo, la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria (parcheggio) non può essere inferiore al 5% della superficie del lotto.

5. La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria, pari al 5% della superficie del lotto, può essere ridotta fino al 2% ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 61/85 e successive integrazioni e modificazioni.

6. All'interno della zona D1/2 è consentito l'ampliamento sul lato ovest del fabbricato esistente per una ulteriore superficie coperta di 672 mq ed un'altezza massima di 10,5 m.

Per quanto riguarda le fasce di rispetto, il percorso ciclo-pedonale e l'ambito di mitigazione si riporta un estratto dell'art. 36 delle Norme Tecniche Operative.

Art. 36 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

1. Le zone di tutela e le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere gli elementi naturali e le infrastrutture esistenti o previste dal P.I.

2. All'interno di tali zone o fasce l'edificazione avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo, avuto riguardo agli insediamenti esistenti.

3. Tali fasce e zone concorrono alla determinazione del rapporto di copertura e sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finitime stesse secondo i relativi parametri.

4. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, la realizzazione di parcheggi, di strade di accesso, di parchi naturali od attrezzati.

5. Fascia di rispetto stradale:

.....

6. Fascia di rispetto cimiteriale:

.....

7. Fascia di rispetto fluviale:

dall'unghia esterna dell'argine principale dei torrenti e dei canali arginati è prescritta una distanza non inferiore a m 15 in zona collinare e m 50 dal torrente Agno, fatte salve le disposizioni di legge negli altri casi. Eventuali eccezioni, da documentarsi caso per caso, sono subordinate al rilascio di nulla-osta da parte delle competenti Autorità.

Per le fonti di approvvigionamento idropotabile, le sorgenti, le opere ed impianti connessi si applica quanto disposto dal DPR 236/88.

7.1 Fasce di rispetto dagli elettrodotti:

.....

8. Aree soggette a vincolo idrogeologico:

.....

9. Zone di tutela paesaggistica:

Comprendono le aree agricole, inclusi i coni visuali, di particolare valore ambientale, delle quali va tutelato l'aspetto paesaggistico.

In tali fasce è vietata ogni edificazione ed è prescritta la conservazione dei tradizionali muri di sostegno in pietra ed ogni altro manufatto tradizionale esistenti compresi i percorsi pedonali e le mulattiere. Il ripristino dei manufatti tradizionali degradati dovrà avvenire con materiali e tecniche congruenti. È altresì vietato il deposito di materiali all'aperto e dovranno essere conservate le alberature e qualunque altro elemento naturale.

.....

10. Coni visuali:

.....

11. Percorso interesse naturalistico-ambientale:

.....

12. Percorso ciclo pedonale esistente:

.....

13. Percorso ciclo pedonale di progetto:

Il PI riporta in cartografia i percorsi ciclo-pedonali di progetto. Tali interventi si collocano nel più ampio progetto di mobilità sostenibile con l'uso della bicicletta o a piedi e si inseriscono in un contesto paesaggistico di rilevante pregio. Le finiture adottate dovranno essere coerenti con il paesaggio circostante al fine di garantire il miglior inserimento.

14. Ambito di mitigazione ambientale:

Nelle tavole di piano sono indicate le fasce verdi di rispetto da predisporre a mascheramento delle attività produttive: di seguito vengono specificati gli interventi da porre in atto per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano. Nella realizzazione di insediamenti produttivi a confine con zone residenziali, andranno sempre previste idonee fasce di rispetto a protezione delle abitazioni nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.

L'impianto dovrà essere attuato per quinte scalari con diversificazione delle altezze e della scolarità delle essenze poste a dimora. Lo scopo è creare un "sistema verde" che consenta di

ridurre l'impatto di eventuali emissioni di polveri, odori e rumori dalla zona produttiva verso le abitazioni.

Il progetto dell'ambito di mitigazione ambientale dovrà essere corredato della specifica delle essenze individuate, della descrizione delle singole caratteristiche vegetative e delle operazioni di manutenzione necessarie. Dovranno essere privilegiate le essenze autoctone a bassa manutenzione, con grande vigore vegetativo in grado di garantire un'efficace mitigazione nel minore tempo dopo la messa a dimora. Il Responsabile del Servizio, sentita la CEC, può imporre soluzioni particolari o la messa a dimora di essenze di altezza tale da garantire un'adeguata mitigazione senza dover attendere l'accrescimento delle piante.....

15. Edifici vincolati:

.....

16. Zone boscate:

.....

4.3. Piano di Classificazione Acustica

La suddivisione del territorio è stata definita con il D.P.C.M. 01/03/91 (allegato B – tabella 1) e ripresa dal D.P.C.M. 14/11/97 (tabella A dell'allegato):

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE I - aree particolarmente protette rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;
- le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
- le aree portuali;
- le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui ricade la sorgente. Per quanto riguarda i valori limite di immissione, la tabella C riporta i seguenti valori.

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assoluti sopra riportati, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale)¹:

- **5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno;**
- **3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.**

Di seguito si riporta un estratto del Piano di Classificazione Acustica vigente.

¹ La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

Figura 9: Figura 6- Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Brogliano



Come risulta dalla figura che precede, l'area dell'impianto ricade in classe VI, area esclusivamente industriale. Ad est invece della ditta PERUFFO SRL si ha un'area di classe IV, ovvero di intensa attività umana.


5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE

L'area in esame si inserisce all'interno di una zona artigianale ed industriale di completamento, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e parzialmente interessata da una fascia di rispetto idraulica e SNAM.

L'ambiente naturale circostante, il fondovalle dell'Agno, come si può osservare dalla foto aerea sottostante, è sensibilmente compromesso dall'intervento umano, e non solo per le opere strutturali ed infrastrutturali realizzate, ma anche per le trasformazioni delle aree agricole, impoverite della loro originaria naturalità e diversità dalla frammentazione dei coltivi, dalla meccanizzazione ed industrializzazione delle colture, dall'impoverimento e sparizione di siepi ed alberature di confine.

Inoltre, nelle immediate vicinanze, a circa 600 m verso est, è in fase di realizzazione il tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta.

Figura 10: Foto aerea dell'area in esame.



L'urbanizzazione diffusa sul territorio e l'agricoltura intensiva hanno, infatti, fortemente compromesso dal punto di vista ambientale la pianura vicentina: la qualità dei corsi d'acqua è continuamente insidiata dagli scarichi di reflui industriali e civili, i suoli si impoveriscono e

subiscono l'aggressione chimica dei moderni metodi agricoli o vengono cementificati e resi impermeabili, con conseguenti problematiche idrauliche.

Lungo i corsi d'acqua è diffusa la robinia (*Robinia pseudoacacia*), favorita dagli interventi antropici, cui si associano le specie tipiche della zona quali i Salici (*Salix spp.*), gli Ontani (*Alnus spp.*) e i Pioppi (*Populus spp.*).

Nelle aree pianeggianti dedicate all'agricoltura, prevale il seminativo specializzato, condotto su piccole aziende a carattere familiare e scarsa risulta la dotazione di siepi ed alberature.

Dal punto di vista faunistico, l'urbanizzazione estensiva e l'estrema semplificazione degli ambienti coltivati, hanno drasticamente ridotto le potenzialità delle aree di pianura ed hanno condizionano la possibilità di raggiungere densità elevate delle specie stanziali tipiche.

Nell'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio della Regione Veneto l'area in esame è compresa nelle Prealpi Vicentine.

Figura 11: Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio della Regione Veneto.



L'ambito è in parte montano ed in parte collinare, con paesaggi prealpini e comprende la parte ovest delle Prealpi della provincia di Vicenza.

È attraversato in direzione nordovest-sudest dai torrenti Chiampo e Agno, che corrono paralleli verso la pianura vicentina; proprio lungo le valli omonime è distribuita la maglia insediativa diffusa, localizzata lungo la viabilità formata dalla SP 246 (Val d'Agno) e SP 31 (Valle del Chiampo), con maggiore concentrazione nei centri abitati di Valdagno, Chiampo ed Arzignano.

Si riscontrano morfologie differenti: nella porzione più elevata ed in quella mediana il rilievo è piuttosto articolato, con vallette a versanti ripidi con prevalenti scarpate boscate e occasionali terrazzi antropici, dorsali arrotondate o, in alcuni casi, con dossi conici (legati alla presenza di camini vulcanici) e lembi di altopiano.

Nella porzione inferiore i fondovalle si allargano, arricchiti da notevoli riempimenti vallivi e da conoidi, e le dorsali arrotondate si riducono a volte a piccoli lembi, spesso terrazzati.

Il paesaggio vegetale dell'ambito si presenta ricco e diversificato, caratterizzato dagli elementi tipici della fascia prealpina, mentre sul fondovalle, in corrispondenza dei corsi d'acqua, sono anche presenti formazioni riparie e saliceti.

Ampia parte dei fondovalle è però occupata da insediamenti residenziali e produttivi: nella fotografia che segue si può vedere il capannone della ditta Peruffo.

Figura 12: Vista del capannone.



6. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000

I siti della “Rete Natura 2000” della provincia di Vicenza sono evidenziati nella figura che segue.

Figura 13: Siti Natura 2000 della Provincia di Vicenza.



Il sito della “Rete Natura 2000” più vicino all'area oggetto di studio, è il Sito di Importanza Comunitaria IT 3220039 “Biotopo le Poscole”, posto ad oltre un chilometro in direzione NE.

Figura 14: Distanza dal Sito Natura 2000 Biotopo “Le Poscole”.



Le caratteristiche principali del SIC IT 3220039 “Biotopo le Poscole”, il più prossimo al sito oggetto di intervento, sono contenute nella seguente tabella, le cui informazioni sono state tratte dal formulario standard del SIC e dal sito di Arpav.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SIC IT 3220039		
1	<i>Caratteristiche sito</i>	<p>Territorio collinare di superficie pari a 149 ettari con altezza minima di 161 m, massima di 334 m e media di 214 m.</p> <p>L'area è costituita da una campagna ricca di fossi e risorgive, attraversata dal torrente Poscola, racchiusa ai lati da colline che si elevano sulla campagna circostante.</p> <p>Il sito è un agro biotopo con ampi tratti di corso l'acqua di origine carsica (Grotta della Poscola) che origina situazioni a prato umido accompagnati a boschi con facies a Buglossoido-Ostryetum. Tratti dei corsi d'acqua hanno coperture rientranti tra i Lemneta minoris, Phragmitetae con popolamenti a Ranunculus Trichophyllus.</p> <p>Il sito costituisce un'importante zona di riproduzione per anfibi, fra i quali alcune specie minacciate.</p>
2	<i>Cartografia</i>	 <p><i>Figura estratta da Portale Cartografico Nazionale</i></p>
3	<i>Uso del suolo e altri strumenti vigenti</i>	<p>Il SIC è caratterizzato dalla seguente ripartizione territoriale:</p> <p>Il 30% della superficie complessiva del SIC è caratterizzata da habitat delle praterie umide e praterie di mesofite, un 20% è coperta da foreste di caducifoglie, un altro 20% è occupato da habitat delle brughiere, boscaglie, garighe, friganee, un 10% da corpi d'acqua interni, un altro 5% colture cerealicole. Percentuali del 5% praterie migliorate e un altro 5% per terreni agricoli di altro tipo. Il rimanente 5% sono abitati, strade, miniere, discariche e aree industriali.</p> <p>L'area in cui verrà realizzato l'intervento non ricade entro il perimetro del SIC.</p>

4	Dati sulle specie prioritarie	<p>Aspetti forestali</p> <p>Le siepi che bordano i campi sono costituite da Platano comune (<i>Platanus hybrida</i>), Salici (<i>Salix sp.</i>), Olmo comune (<i>Ulmus minor</i>), Ontano comune (<i>Alnus glutinosa</i>), Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>), con arbusti di Corniolo sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>), Pruno selvatico (<i>Prunus spinosa</i>), Fusaria comune (<i>Euonymus europaeus</i>), Rovo (<i>Rubus sp. pl.</i>); presente anche un bosco ceduo prevalentemente a Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i>), Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>) e Roverella (<i>Quercus pubescens</i>). Presenza di qualche Rovere (<i>Quercus petraea</i>) e Farnia (<i>Quercus robur</i>), Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>). In alcune zone vi sono enormi piante di Castagno (<i>Castanea sativa</i>). Rari il Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>) e il Maggiociondolo comune (<i>Laburnum anagyroides</i>).</p> <p>Aspetti floristici</p> <p>Tipiche piante acquatiche: Gamberaja (<i>Callitriche sp. pl.</i>), Sedano d'acqua (<i>Apium nodiflorum</i>), Ranuncolo acquatico (<i>Ranunculus aquatilis</i>), Millefoglio d'acqua comune (<i>Myriophyllum spicatum</i>), Lenticchia d'acqua comune (<i>Lemna minor</i>), Lisca maggiore (<i>Typha latifolia</i>), Carici (<i>Carex sp.</i>), Cannuccia di palude (<i>Phragmites australis</i>) e altre specie tipiche di prati coltivati. Interessanti le fioriture di Dittamo (<i>Dictamnus albus</i>), Peonia selvatica (<i>Paeonia officinalis</i>), Pulsatilla primaverile (<i>Pulsatilla vernalis</i>) e Aglio orsino (<i>Allium ursinum</i>).</p> <p>Aspetti faunistici</p> <p>Zona ricchissima di anfibi; sono presenti infatti 11 delle 14 specie di anfibi della Provincia di Vicenza: Tritone alpestre (<i>Triturus alpestris</i>), Tritone crestato (<i>Triturus carnifex</i>) e Tritone punteggiato (<i>Triturus vulgaris</i>), Salamandra pezzata (<i>Salamandra salamandra</i>), Raganella italica (<i>Hyla intermedia</i>), Rospo comune (<i>Bufo bufo</i>) e Rospo smeraldino (<i>Bufo viridis</i>), Rana verde (<i>Rana esculenta</i>), Rana agile (<i>Rana dalmatina</i>) e Rana di lataste (<i>Rana latastei</i>), Ululone dal ventre giallo (<i>Bombina variegata</i>). Diversi anche i rettili tra cui: Ramarro occidentale (<i>Lacerta bilineata</i>), Lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>), Orbettino (<i>Anguis fragilis</i>), Biacco (<i>Coluber viridiflavus</i>), Saettone (<i>Elaphe longissima</i>), Natrice dal collare (<i>Natrix natrix</i>).</p> <p>Numerosi anche gli uccelli legati alla presenza d'acqua: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Martin pescatore (<i>Alcedo atthis</i>), Ballerina bianca (<i>Motacilla alba</i>) e gialla (<i>Motacilla cinerea</i>). Lungo le siepi si nascondono: Merlo (<i>Turdus merula</i>), Capinera (<i>Sylvia atricapilla</i>), Lui verde (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>).</p> <p>Nei boschi vivono mammiferi come: Capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>), Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>), Tasso (<i>Meles meles</i>), Faina (<i>Martes foina</i>) e Donnola (<i>Mustela nivalis</i>).</p>
---	-------------------------------	--

		Tra i pesci sono presenti Sanguinerola (<i>Phoxinus phoxinus</i>), Cavedano (<i>Leuciscus cavedanus</i>), Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>), Ghiozzo padano (<i>Padagobius martensii</i>); nell'acqua significativa anche la presenza del Gambero d'acqua dolce (<i>Austropotamobius pallipes</i>).
5	<i>Elementi di vulnerabilità</i>	Le principali fonti di vulnerabilità per il sito sono costituite da: <ul style="list-style-type: none">- Trasformazioni agrarie;- Bonifica;- Cambio di destinazione d'uso dei terreni.

7. CONCLUSIONI

Considerati la distanza dell'impianto che la Ditta intende realizzare dal sito SIC più vicino (IT3220039 Bipotopo "Le Poscole"), la preesistenza del capannone e dell'attività di recupero, la tipologia delle attività che vi saranno svolte, non si ritiene che la realizzazione di quanto previsto possa interferire con il Sito Natura 2000 già citato.

In particolare, la realizzazione dell'impianto della Ditta Peruffo Srl:

- non comporta perdita di superficie del SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione dello stesso,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali del SIC,
- non genera impatti da traffico nel SIC.